

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1456 del 16/05/2016
Oggetto	DPR 53/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA FALEGNAMERIA FRANZIA SNC DI FRANZIA GIACOMO & C DI SCANDIANO
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1429 del 10/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di REGGIO NELL'EMILIA
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno sedici MAGGIO 2016 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di REGGIO NELL'EMILIA, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.1589/2016

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta
"FALEGNAMERIA FRANZIA Snc di Francia Giacomo & C." – Scandiano.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta **"FALEGNAMERIA FRANZIA Snc di Francia Giacomo & C."** avente sede legale in Comune di **Scandiano - Via Padre Sacchi n.21** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di **produzione di infissi per interni ed esterni e arredi su misura** ubicato in Comune di **Scandiano - Via Padre Sacchi n.21** – Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti della Provinciale con prot.n. **66336** del **31/12/2015** e successive integrazioni pervenute in data **05/02/2016**;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Ritenuto di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Vista la relazione tecnica dell'ARPAE Servizio Territoriale - Distretto Nord, Scandiano e Castelnuovo né Monti con atto n.prot.PGRE/2016/1222 acquisito in data 09/02/2016;

Visto il parere favorevole espresso dal Comune di Scandiano acquisito in data 31/12/2015.

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"FALEGNAMERIA FRANZIA Snc di Francia Giacomo & C."** ubicato nel Comune di **Scandiano - Via Padre Sacchi n.21** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera della Provincia n.prot. 70179/05/11781 del 17/09/2005;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;

Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

10) Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"FALEGNAMERIA FRANZIA Snc di Francia Giacomo & C."** è autorizzata a svolgere le attività di **produzione di infissi per interni ed esterni e arredi su misura** nell'impianto ubicato in Comune di **Scandiano - Via Padre Sacchi n.21**, Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	MACCHINE LAVORAZIONE LEGNO	22000	17,6	8	Materiale particellare	< 10	
E2	CABINA DI VERNICIATURA SOLVENTE	12000	8	4	Materiale particellare COV (C-Tot)	< 3 <50 (**)	(*)
E3	BRUCIATORE CALDAIA RISCALDAMENTO A LEGNO VERGINE	Trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06, tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti di cui alla DGR 855/2012.					
E4	CABINA DI VERNICIATURA CON PRODOTTI ALL'ACQUA	12000	8	4	Materiale particellare COV (C-Tot)	< 3 <50 (**)	(*)

(*) Adeguamento ai limiti della DGR 2236/09 e s.m.i.

(**) Per tale parametro l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici. I controlli saranno effettuati sulla base dell'esame del registro su cui verranno annotati i **consumi giornalieri o settimanali o mensili** di prodotti vernicianti a base solvente, a base acqua e diluenti utilizzati.

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare e dei COV (Come C-Tot) devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) L'attività di verniciatura deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di abbattimento degli inquinanti in forma particellare.

3) Le portate d'aria espulse, una volta fissate le dimensioni delle cabine in relazione ai pezzi da verniciare e al tipo e modalità di applicazione dei prodotti vernicianti, devono essere in rapporto diretto con una velocità dell'aria in cabina o nell'ambiente pari a 0,3-0,5 m/s

4) Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti.

- 5) Il **consumo giornaliero** consentito di prodotti vernicianti a base solvente e diluenti è fissato in quantità minore o uguale a **15 Kg**.
- 6) Il **consumo giornaliero** consentito di prodotti vernicianti a base acquosa è fissato in quantità minore o uguale a **30 Kg**;
- 7) Nelle operazioni di verniciatura devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco non inferiore al 30% in peso o a base acqua con contenuto di cosolvente organico non superiore al 10% in peso (nel solo caso di applicazione di tinte è ammesso un contenuto di cosolvente organico non superiore al 15% in peso).
- 8) I **consumi giornalieri o settimanali o mensili** di prodotti vernicianti a base solvente e a base acqua e diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.
- 9) I controlli sull'emissione E2-E4 relativamente al parametro COV saranno effettuati solo sulla base dell'esame del registro indicato al precedente punto 8).
- 10) La ditta è tenuta a rispettare per la caldaia a biomassa le prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 parte V, in particolare dall'allegato X nella parte II, sezione 4, paragrafo 2, il punto 2.2 "Modalità di combustione";
- 11) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per le emissioni n.1 – 2 (relativamente al parametro materiale particellare) – 4 (relativamente al parametro materiale particellare). **Il primo controllo sull'emissioni n.2 e 4 dovrà essere effettuato entro 90 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.**
- 12) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 13) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.n.66336 dell'31/12/2015 e successive integrazioni pervenute in data 05/02/2016;
- 14) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.
- 15) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.
- 16) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che

utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

17) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;
2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:
 - a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
 - b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
 - c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

- Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della Ditta risulta che l'attività svolta rispetta i limiti di zona definiti dalla classificazione acustica del territorio.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.